



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori THALER AUSSERHOFER, BAIO, BUTTI,
COMINCIOLI, COSSIGA, CUFFARO, CUTRUFO, GALLO, IZZO,
PICCIONI, PINZGER, POSSA, RAMPONI, TOMASSINI e VILLARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 2009

Disciplina per l’esposizione del Crocifisso nelle scuole
e in tutti gli uffici della pubblica amministrazione

ONOREVOLI SENATORI. - La recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha stabilito che la presenza del Crocifisso nelle aule scolastiche è «una violazione della libertà dei genitori ad educare i figli secondo le loro convinzioni e della libertà di religione degli alunni», sta scatenando durissime reazioni non solo nel mondo cattolico.

Le polemiche sul tema, che da tempo sono documentate anche dalla stampa e dai mezzi di comunicazione nazionali, feriscono profondamente non solo il significato religioso del Crocifisso, ma anche e soprattutto quello di «simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da una specifica confessione religiosa». L'articolo 8 della nostra Costituzione, nel riconoscere che «tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge», non prescrive alcun divieto all'esposizione del Crocifisso nelle scuole e nei pubblici uffici. Se i Costituenti, pur assai attenti circa la questione religiosa, non hanno avvertito la necessità di porre un tale divieto, ciò deve essere interpretato come un implicito riconoscimento del rilievo che nel nostro Paese viene riconosciuto all'educazione cattolica. Il cattolicesimo fa parte del nostro patrimonio storico e culturale, da esso non è facile prescindere.

Così come non ci è consentito ignorare le nostre radici cattoliche che sono le radici fondanti della stragrande maggioranza dei Paesi europei, non possiamo artificiosamente ignorare che l'immagine del Crocifisso è testimonianza e sintesi di appartenenza.

Oggi giorno l'immagine del Crocifisso, la sua presenza nei luoghi della cultura, della giustizia, in quelli in cui si esercita la pubblica amministrazione va oltre il suo significato di simbolo della religione cattolica, è elevata ad un rango superiore che richiama concetti e valori universali condivisi come la *pietas*, la solidarietà umana, la giustizia sociale, l'onestà, la fratellanza che sono i cardini di ogni civile convivenza.

Non siamo dunque di fronte ad una limitazione di libertà, semmai siamo al cospetto di un arricchimento della gamma dei valori da cui chiunque potrà attingere e servirsene. Senza simboli c'è aridità, assenza di stimoli e di riflessione critica, il niente culturale.

Non condividiamo, dunque, il pensiero di coloro che ritengono che l'immagine del Crocifisso, nelle aule scolastiche o negli uffici pubblici o nelle aule dei tribunali e negli altri luoghi nei quali esso sia esposto, possa costituire motivo di costrizione della libertà individuale a manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa.

Rispettare le minoranze, infatti, non vuole dire rinunciare, delegittimare o cambiare i simboli e i valori che sono parte integrante della nostra storia, della nostra cultura e delle tradizioni del nostro Paese.

Il presente disegno di legge dispone, nel rispetto del dettato della Carta costituzionale, l'esposizione in tutti i luoghi pubblici dell'immagine del Crocifisso, prevedendo sanzioni a chiunque non adempia al predetto obbligo o rimuova l'emblema della Croce.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi)

1. Il Crocifisso è riconosciuto come emblema di valore universale della civiltà e della cultura cristiana e come elemento essenziale e costitutivo e perciò irrinunciabile del patrimonio storico e civico-culturale dell'Italia, indipendentemente da una specifica confessione religiosa.

Art. 2.

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto degli articoli 7, 8 e 19 della Costituzione, regola l'esposizione del Crocifisso in tutti gli uffici della pubblica amministrazione secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4, al fine di testimoniare, facendone conoscere il simbolo, il permanente richiamo dell'Italia al proprio patrimonio storico-culturale che affonda le sue radici nella civiltà e nella tradizione cristiana.

Art. 3.

(Esposizione del Crocifisso)

1. In tutte le aule delle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e accademie del sistema pubblico integrato di istruzione e in tutti gli uffici della pubblica amministrazione è fatto obbligo di esporre in luogo elevato e ben visibile a tutti l'immagine del Crocifisso.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni interessate sono tenute ad emanare la disciplina di attuazione della disposizione di cui al comma 1.

3. Gli organi costituzionali danno attuazione alle disposizioni della presente legge ai sensi dei rispettivi regolamenti.

Art. 4.

(Sanzioni)

1. Chiunque rimuove o vilipende l'emblema della Croce o del Crocifisso da qualsiasi dei luoghi di cui all'articolo 3, comma 1, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 600 a 1.200 euro. Con la medesima sanzione è punito il responsabile dell'adempimento all'obbligo di cui all'articolo 3, che ometta di ottemperarvi.